

Per gli Iscritti all'Ordine prima o poi arriva la pensione: la possibilità di riscattare gli anni di studio

a cura di Federica Mastella, Consigliere Ordine Psicologi Emilia-Romagna

Tra i compiti dell'Ente di Previdenza ed Assistenza degli Psicologi c'è quello di erogare - agli Iscritti all'Ente giunti ad età pensionabile - pensioni di vecchiaia.

La pensione viene corrisposta, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, agli Iscritti all'Ente che abbiano versato almeno cinque anni di effettiva contribuzione. Infatti l'importo della pensione annua è determinato sulla base del montante individuale moltiplicato per un coefficiente di trasformazione legato all'età (art. 14 del *Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza* dell'ENPAP). Il montante individuale è composto da tutti i contributi soggettivi versati dall'Iscritto nel corso della sua intera attività lavorativa e dalle rivalutazioni annualmente accreditate dall'Ente. Di conseguenza a montante individuale maggiore - e a parità di coefficiente di trasformazione - corrisponde una pensione maggiore.

Per poter dare ai professionisti iscritti all'Ente la possibilità di "valorizzare" l'entità della propria pensione, è stata riconosciuta l'opportunità di riscattare i periodi di studio universitario ed eventualmente di specializzazione successiva alla laurea, se conseguita presso Scuole riconosciute. Infatti tra le misure a favore degli Iscritti c'è il *Regolamento per il riscatto degli anni di studio*. Esso disciplina le modalità e i termini della facoltà di riscatto degli anni di studio.

Possono presentare domanda di riscatto coloro che hanno i seguenti requisiti:

a) almeno cinque anni di effettiva contribuzione;

b) l'essere in regola con l'invio delle comunicazioni reddituali obbligatorie.

L'apposito modulo è scaricabile dal sito www.enpap.it, sezione modulistica.

Possono essere riscattati gli anni di studio a patto che gli stessi non coincidano con periodi già coperti da altra forma di contribuzione previdenziale.

Non ci sono limiti temporali o di età entro cui presentare tale domanda, ciononostante il riscatto deve concludersi prima di aver maturato il diritto alla pensione. L'Ente valuta la domanda e calcola l'importo eventualmente dovuto sulla base dei redditi conseguiti nei quattro anni precedenti alla data di presentazione della richiesta. Successivamente comunica all'Iscritto l'ammontare della quota per il riscatto tramite raccomandata. Allora l'Iscritto avrà un termine di novanta giorni per decidere se aderire o meno al riscatto. L'eventuale rinuncia, non pregiudica la possibilità di presentare una nuova domanda in epoca successiva.

Qualora si scelga di aderire al riscatto degli anni di studio, il versamento dell'importo calcolato può avvenire o con un versamento in soluzione unica all'atto dell'adesione al riscatto o in forma rateale con versamenti mensili, senza interessi, in un periodo non superiore a centoventi mesi (dieci anni).

Va sottolineato che le somme pagate per il riscatto degli anni di studio sono integralmente deducibili dal reddito imponibile.

Per comprendere il senso concreto del riscatto degli anni di studio sulla posizione pensionistica

e assicurativa dell'Iscritto è importante tenere presente che il sistema previdenziale che disciplina gli Enti - nati, come l'Enpap, a seguito della riforma del sistema pensionistico avvenuta nel 1995 - è basato sul metodo contributivo di calcolo delle prestazioni.

Ciò vuol dire che maggiori versamenti contributivi comporteranno un trattamento pensionistico più elevato. In questa ottica il riscatto degli anni di studio fatto nel momento in cui si guadagna maggiormente comporterà un importo da versare più elevato, ma andrà a incrementare - secondo le regole di computo e trasformazione - l'importo della pensione. Viceversa, qualora si riscattino gli anni di studio quando il proprio reddito e

conseguente contributo previdenziale è minore, l'importo da versare per il riscatto sarà minore, ma presumibilmente influirà in modo meno significativo sull'importo della pensione. Pertanto è opportuno valutare l'opportunità di presentare o differire la domanda sulla base della stima in prospettiva dell'entità dei redditi che si sono conseguiti o che si prevede di conseguire.

Infine ricordiamo che un altro modo per valorizzare la propria posizione pensionistica è quello di elevare la contribuzione soggettiva dall'obbligatorio 10% del reddito a percentuali maggiori (14%, 16%, 18% o 20%). Ciò comporterebbe una maggiore contribuzione da accreditare sulla propria posizione pensionistica.

Trasferimenti presso altro Ordine regionale/provinciale

L'Iscritto che desidera trasferirsi presso un altro Ordine territoriale deve necessariamente **presentare domanda di nulla-osta al trasferimento**, compilando l'apposito modulo (pubblicato sul nostro sito alla voce Segreteria e URP/Moduli on-line) e allegando la fotocopia di un documento di identità e della ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione dell'anno in corso.

Affinché la richiesta abbia seguito è necessario che:

- l'Iscritto sia in regola con i pagamenti di tutte le quote annuali di iscrizione dovute all'Ordine;
- nei suoi confronti non sia in atto o in istruttoria alcun contenzioso o procedimento giudiziario, disciplinare, amministrativo e deliberativo.

La domanda dovrà essere spedita tramite posta in Strada Maggiore, 24 - 40125 Bologna.